CORECOM Comitato Regionale per le Comunicazioni VENETO	Presidente Vice Presidente Dirigente	Tommaso Razzolini Stefano Rasulo ~~Roberto Ciambetti~~ Sabrina Doni Jacopo Rodeghiero Maurizio Santone

Deliberazione n. 41 del 28 ottobre 2026

OGGETTO: Definizione della controversia XXXXXXXXXXX / FIBRACITY - POWER & TELCO S.R.L.

(GU14/834512/2026)

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Preso atto che nella seduta odierna, tenuta presso la sede di Mestre (VE), via Poerio n. 34, la composizione del Comitato è quella riportata nella seguente tabella:

	Presente	Assente
Tommaso Razzolini	**X**	
Stefano Rasulo	**X**	
Roberto Ciambetti		**X**
Sabrina Doni	**X**	
Jacopo Rodeghiero	**X**	

Preso atto altresì della presenza del dott. Maurizio Santone, Dirigente dell'ufficio Supporto Corecom e della presenza della dott.ssa Arianna Barocco, delegata dallo stesso alla verbalizzazione;

Vista la Legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 ed in particolare l'art. 7 *"Funzioni del Presidente"*;

Visto il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato ed in particolare l'art. 7 *"Verbale delle sedute"*;

Preso atto che il Presidente ha designato quale Relatore il Dott. Alessandro Bidoli, Responsabile dell'Ufficio Definizioni del Consiglio regionale del Veneto, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

Visto l'art. 12 della l.r. 10 agosto 2001, n. 18 recante *"Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)"* ai sensi del quale *"Il Comitato svolge le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e del Regolamento adottato dall'Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999"* (comma 1) e, in particolare, la *"istruttoria in materia di controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati"* (comma 2, lettera z);

Vista la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*" (di seguito denominato *Regolamento*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

Vista la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*" (di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*) come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

Vista la *"Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni"*, sottoscritta in data 26 marzo 2018 tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto;

VISTA l'istanza di XXXXXXXXXXXXXX del 26/04/2026 acquisita con protocollo n. 0155331 del 26/04/2026;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato che i competenti uffici, sulla base della documentazione istruttoria acquista agli atti, hanno provveduto a svolgere l'istruttoria dalla quale risulta quanto segue:

1. La posizione dell'istante

Al rinnovo annuale di ottobre 2025 Fibra City comunica cessione ramo di azienda a Green Fiber s.r.l. e notifica fattura da pagare alla nuova ragione sociale per importo annuale di € 264,00=. A dicembre 2025 blocco connessione per alcuni giorni risolta con apertura ticket su sito Fibra City.

Con l'attuale blocco di connessione non risponde più nessuno nè di Fiber City che Green Fiber.

L'utente non dispone del codice di migrazione perché mai fornito da Fiber City dal passaggio da Openfiber a FiberCop.

L'utente chiede il rimborso dei canoni per gli otto mesi di abbonamento non usufruiti.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore FIBRA CITY – POWER & TELCO s.r.l. non ha prodotto alcuna memoria o documentazione difensiva a supporto della propria posizione

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente è necessario specificare che, data la mancata partecipazione al presente procedimento da parte di FIBRA CITY – POWER & TELCO s.r.l., l'intera vicenda deve essere ricostruita sulla base di quanto dedotto e allegato dalla parte istante.

All'esito delle risultanze istruttorie si ritiene che le richieste dell'istante non possano essere accolte.

Ai fini della decisione assume rilievo determinante quanto espressamente comunicato da Fibra City nella fattura del 29 settembre 2025, regolarmente acquisita agli atti del procedimento.

In tale documento l'operatore ha precisato che, a decorrere dal 1° aprile 2025, in conseguenza dell'affitto del ramo d'azienda, la gestione dei servizi di connettività destinati alla clientela finale è stata trasferita alla società Green Fiber S.r.l..

Tale indicazione costituisce un elemento idoneo a individuare il momento a partire dal quale è intervenuto il mutamento del soggetto incaricato della gestione del servizio.

Alla luce di tale circostanza, deve pertanto escludersi che, successivamente alla predetta data, Fibra City abbia conservato un ruolo nella gestione operativa del servizio oggetto di contestazione.

Non risultano, infatti, elementi dai quali desumere che la stessa abbia continuato a svolgere attività tecniche, amministrative o commerciali inerenti al rapporto di utenza, né che abbia mantenuto poteri di intervento sulle modalità di erogazione del servizio.

Il trasferimento della gestione a Green Fiber S.r.l. determina, quindi, una cesura sotto il profilo soggettivo, rilevante ai fini dell'individuazione dell'operatore cui siano concretamente riferibili le condotte successive.

Ne consegue che gli eventuali disservizi verificatisi o protrattisi dopo il 1° aprile 2025 non possono essere imputati a Fibra City.

Per quanto sopra specificato, la richiesta del ricorrente non può essere accolta

Tutto ciò premesso, il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto per le motivazioni sopra espresse che qui si intendono integralmente riportate;

All'unanimità dei voti espressi a scrutinio palese

DELIBERA

1. di rigettare l'istanza di XXXXXXXXXXXX nei confronti di FIBRA CITY – POWER & TELCO s.r.l.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

4. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il Dirigente
Fto(*) Maurizio Santone

Il Presidente
Fto(*) Tommaso Razzolini

Il verbalizzante
Fto(*) Arianna Barocco

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.